



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 11 DEL 04-03-2021

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di Marzo, alle ore 19:00, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunita la Giunta Comunale,

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
FERRARI FRANCESCO	SINDACO	X	
GABBA GIANFRANCO	VICE SINDACO	X	
FRUSTACE VINCENZO	ASSESSORE	X	
Presenti - Assenti		3	0

Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.

Il SINDACO FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

*Prodotto dal 04-03-21
AL 20-07-21*

Proposta n. 20 del 04-03-2021

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023

Presentata dal Servizio: RAGIONERIA

Allegati: 3

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 16 del 12.03.2020 con la quale veniva approvato il Programma triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2020/2022;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 69 del 22.10.2020 con la quale veniva approvata la modifica al Programma triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2020/2022, finalizzato a garantire il livello ottimale di rendimento, in termini di qualità e di quantità dei servizi erogati, rispetto alle risorse impiegate, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge in materia, con la quale si deliberava il seguente fabbisogno di personale da assumere per il triennio 2020-2022:

Anno 2020

Personale da assumere:

- Trasformazione del rapporto di lavoro del Responsabile del Servizio Finanziario da part-time 27h/settimanali a full-time 36h/settimanali, per una spesa complessiva di euro 7.594,50, con decorrenza 01-11-2020;

- nr 1 Istruttore Amministrativo Contabile – Cat C con con espletamento di procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art 34 del Dlgs 165/2001

o con ,mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis D.Lgs. n. 165/2001 per una spesa complessiva i euro 30.310,24

oppure mediante utilizzo di concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla Legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3 del D.L. n. 101/2013;

o mediante utilizzo di graduatorie già esistenti presso altri Enti ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della Legge n. 3/2003 e dell'Art. 3 comma 61 della Legge 350/2003;

oppure a tempo parziale con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004;

n. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO" secondo il comma 557 della legge n. 311/2004 per un max 12 ore settimanali;

n. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO" a tempo indeterminato, categoria D tempo pieno 36 ore settimanali con espletamento di procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art 34 del Dlgs 165/2001

o con ,mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis D.Lgs. n. 165/2001;

Concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla Legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3 del D.L. n. 101/2013

o mediante utilizzo di graduatorie già esistenti presso altri Enti ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della Legge n. 3/2003 e dell'Art. 3 comma 61 della Legge 350/2003;

n. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO" secondo il comma 557 della legge n. 311/2004 per un max 12 ore settimanali;

nr 1 Istruttore Amministrativo Contabile – Cat C a tempo parziale con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004;

Anno 2021

n. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", categoria C/D a tempo parziale con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004;

Anno 2022

n. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", categoria C/D a tempo parziale con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004;

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che ha disciplinato le nuove regole in materia di assunzioni e le conseguenti disposizioni in materia di trattamento economico accessorio con decorrenza 20/04/2020;

Richiamato l'art. 4 del D.P.C.M. 17/03/2020 secondo il quale per determinare le facoltà assunzionali è innanzitutto necessario individuare i valori soglia in base alla fascia demografica del Comune interessato;

Viste le tabelle allegate all'art. 4 e art 6 del D.P.C.M. 17/03/2020 utilizzate per individuare i valori soglia in base alla fascia demografica, secondo le quali i valori soglia del Comune di Orio Litta sono stati calcolati come da prospetto allegato;

Considerato che secondo l'art 4 comma 2 del D.P.C.M. 17/03/2020 il Comune di Orio Litta si ritrova nel caso A- Comuni con rapporto spesa personale / entrate correnti al di sotto del valore soglia più basso (28,60%) in quanto il rapporto tra la spesa per il personale desunta dall'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate correnti nell'ultimo triennio è pari al 20,57%;

Richiamato l'art 5 comma 1 e 2 e le tabelle 1 e 3 art 6 del del D.P.C.M. 17/03/2020 secondo le quali l'Ente si colloca nella fascia secondo la quale la capacità assunzionale può aumentare fino al 23 % per l'anno 2020;

Visto il parere della Ragioneria generale dello Stato del 15/01/2021 secondo il quale il quale *"il comune può utilizzare i propri resti assunzionali anche in deroga ai valori limite annuali di cui alla Tabella 2, del comma 1, dell'articolo 5 del decreto attuativo, in ogni caso entro i limiti massimi consentiti dal valore soglia di riferimento. Si rappresenta che la possibilità di utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto attuativo, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2, del comma 1, dello stesso articolo, **non può essere intesa come una***

sommatoria delle due distinte predette tipologie di incremento della spesa di personale. [...] Ne consegue, pertanto, che l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo.

Considerato che, come da prospetto allegato, seguendo il parere della Ragioneria generale dello Stato la capacità assunzionale per l'anno 2020 risulta pari ad euro 51.918,28;

Dato atto che l'Ente non ha ancora proceduto all'approvazione del Rendiconto finanziario 2020 e, conseguentemente, vengono utilizzati per il calcolo i dati relativi al Rendiconto 2019;

Dato atto che le condizioni per procedere alle assunzioni nel 2021, saranno comunque subordinate alla verifica di tutti i requisiti legittimanti le assunzioni di personale vigenti al momento dell'assunzione stessa ed in particolare sarà subordinata alla verifica dell'esistenza della capacità assunzionale ex art. 33 del D.L. 34/2019 da calcolare successivamente all'approvazione del Rendiconto finanziario esercizio 2020;

Dato atto che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Ritenuto pertanto di procedere con quanto indicato in sede di approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da aggiornare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziaria dell'Ente;

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;

- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

- l'art.58 D.Lgs. 198/2006 impone l'approvazione del Piano Triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale dai singoli responsabili apicali dell'Ente, e tale ricognizione ha dato esito negativo;

- l'ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per gli anni 2016 e 2017, 2018 e successivi;

- che dall'anno 2019 è stato definitivamente abilito il vincolo di finanza pubblica del "pareggio di bilancio";

- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;

- è stato adottato il piano triennale delle azioni positive 2021/2023, con la Deliberazione di G.C. n. 10 del 04.03.2021 ;

Considerato che in data 01.12.2020, la Dipendente P.C. , Cat. C – Pos. Econ. C.4 - dipendente di questa Amministrazione ed assegnata al Servizio Amministrativo e Ragioneria, ha cessato il suo servizio a seguito della procedura di mobilità volontaria;

Considerato che si è proceduto all'espletamento di procedura di mobilità obbligatoria per coprire la posizione vacante di Istruttore amministrativo/contabile ai sensi dell'art 34 del D.lgs 165/2001 con esito negativo;

Ravvisata quindi la necessità di procedere alla copertura della posizione vacante di Istruttore amministrativo/contabile durante l'anno 2021;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato che a tal fine il valore medio della spesa di personale del Comune di Orio Litta per gli anni 2011-2013 è pari a €. **291.316,89** e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006, dell'ultimo consuntivo approvato è stata pari a € 225.731,66 (IRAP esclusa) e in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2021-2023 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013;

Ritenuto di dover procedere alla previsione del fabbisogno triennale del personale alla luce della capacità assunzionale determinata come da art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e DPCM 17-03-2020 così come di seguito:

Anno 2021

Personale da assumere

- n. **1 Istruttore Amministrativo Contabile – Cat C, a tempo indeterminato** con espletamento di procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art 34 del Dlgs 165/2001 - mobilità volontaria ai sensi dell'art 30 del Dlgs 165/2001

o mediante utilizzo di graduatorie già esistenti presso altri Enti ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della Legge n. 3/2003 e dell'Art. 3 comma 61 della Legge 350/2003;

oppure mediante espletamento di concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla Legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3 del D.L. n. 101/2013;

- n. **1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO”** secondo il comma 557 della legge n. 311/2004 per un max 12 ore settimanali;

- n. **1 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, categoria C/D a tempo parziale** ex comma 557 della legge n. 311/2004 per una spesa massima di euro 10.000,00 in deroga ex comma 993 art. 1 della legge n. 178/2020 per un max 12 ore settimanali per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al controllo dell'epidemia Covid19;

o in alternativa con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004;

Anno 2022

- n. 1 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, categoria C/D a tempo parziale per una spesa massima di euro 10.000,00 con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per un max 10 ore settimanali;

- n. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO” secondo il comma 557 della legge n. 311/2004 per un max 12 ore settimanali;

Anno 2023

- n. 1 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, categoria C/D a tempo parziale per una spesa massima di euro 10.000,00 con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per un max 10 ore settimanali;

- n. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO” secondo il comma 557 della legge n. 311/2004 per un max 12 ore settimanali;

Valutato pertanto, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs 165/2001, di approvare la dotazione organica dell'Ente quale rimodulazione della propria consistenza di personale in base ai fabbisogni, garantendone la neutralità finanziaria;

Considerato che sulla base dell'attuale normativa la dotazione di personale dell'Ente si compone dei dipendenti in servizio più le figure professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati;

Visti i gli allegati prospetti relativi a i conteggi per la verifica della capacità assunzionale per l'anno 2020;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000;

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni)

VISTO il D.Lgs. 267/00;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il C.C.N.L. vigente;

Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1) di non modificare come da allegato prospetto A) per le motivazioni tutte di cui in premessa la dotazione organica approvata con deliberazione G.C. 97/2018;

2) di prendere atto che a seguito della valutazione della dotazione organica esistente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

3) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 approvato con deliberazione nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati le seguenti assunzioni:

Anno 2021

Personale da assumere

- n. 1 **Istruttore Amministrativo Contabile – Cat C, a tempo indeterminato** con espletamento di procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art 34 del Dlgs 165/2001 - volontaria ai sensi dell'art 30 del Dlgs 165/2001

o mediante utilizzo di graduatorie già esistenti presso altri Enti ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della Legge

n. 3/2003 e dell'Art. 3 comma 61 della Legge 350/2003;

oppure mediante espletamento di concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla Legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3 del D.L. n. 101/2013;

- **n. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO"** secondo il comma 557 della legge n. 311/2004 per un max 12 ore settimanali;

- **n. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", categoria C/D a tempo parziale** ex comma 557 della legge n. 311/2004 per una spesa massima di euro 10.000,00 in deroga ex comma 993 art. 1 della legge n. 178/2020 per un max 12 ore settimanali per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al controllo dell'epidemia Covid19;

o in alternativa con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004;

Anno 2022

- **n. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", categoria C/D a tempo parziale** per una spesa massima di euro 10.000,00 con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per un max 10 ore settimanali;

- **n. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO"** secondo il comma 557 della legge n. 311/2004 per un max 12 ore settimanali;

Anno 2023

- **n. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", categoria C/D a tempo parziale** per una spesa massima di euro 10.000,00 con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per un max 10 ore settimanali;

- **n. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO"** secondo il comma 557 della legge n. 311/2004 per un max 12 ore settimanali;

4) di dare atto che le condizioni per procedere alle assunzioni nel 2021, saranno comunque subordinate alla verifica di tutti i requisiti legittimanti le assunzioni di personale vigenti al momento dell'assunzione stessa ed in particolare sarà subordinata alla verifica dell'esistenza della capacità assunzionale ex art. 33 del D.L. 34/2019;

5) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la presente deliberazione, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio considerato;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU.

7) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

8) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

9) di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, ai capogruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito; Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000.

Deliberazione N° 11 del 04-03-2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
SINDACO FRANCESCO FERRARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023, diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

CATEGORIA	N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE
D	N. 1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE
D	N. 1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO attualmente vacante
C	N. 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
B	N. 1	ESECUTORE
C	N. 1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE attualmente vacante
C	N. 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE
C	N. 1	ISTRUTTORE TECNICO
B	N. 1	ASSISTENTE DOMICILIARE
	Tot. 8	

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)

1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

COMUNE DI	ORIO LITTA
POPOLAZIONE	1999
FASCIA	B
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	28,60%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	32,60%

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-14999999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

	IMPORTI	DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2019	223.047,49	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2017	1.158.760,47	1.146.840,48
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	1.147.690,49	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	1.134.070,47	
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2019	62.610,00	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI	20,57%	

3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2019	223.047,49	
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	310.089,92	Art. 4, comma 2
INCREMENTO MASSIMO	87.042,43	

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-14999999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	225.731,66	
% DI INCREMENTO ANNO 2020	23,00%	Art. 5, comma 1
INCREMENTO ANNUO	51.918,28	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019	30.310,24	
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2020	82.228,52	Art. 5, comma 2

Controllo limite (*):

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2020	307.960,18
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	310.089,92
DIFFERENZA	- 2.129,73

DEVE ESSERE < O = A 0

(*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1

Caso B: Comune con % compresa tra i due valori soglia

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2019	223.047,49	
ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE ANNO 2019	1.071.460,47	Art. 6, comma 3
RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI (VALORE LIMITE)	0,21	

Controllo limite (*):

	IMPORTI
SPESA DI PERSONALE ANNO 2020 (PREVISIONE/CONSUNTIVO)	
ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE ANNO 2020 (PREVISIONE/CONSUNTIVO)	
RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI	#DIV/0!

DEVE ESSERE PARI O INFERIORE AL "VALORE LIMITE"

(*) Il rapporto spesa personale/entrate correnti dell'anno di riferimento non può superare il medesimo rapporto registrato nell'ultimo rendiconto approvato

Caso C: Comune con % al di sopra del valore soglia più alto

Controllo limite (*):

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2020		
ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE ANNO 2020 (PREVISIONE/CONSUNTIVO)		
RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI ANNO 2020	#DIV/0!	Art. 6, commi 1 e 2
RAPPORTO SPESA PERSONALE 2019 /ENTRATE CORRENTI 2017-2018-2019 AL NETTO FCDE	20,57%	
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	33%	

(*) il rapporto spesa personale/entrate correnti deve essere gradualmente ridotto fino al conseguimento del valore soglia più alto entro il 2025

COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di LODI

VERBALE N. 1 dell' 08.02.2021

IL REVISORE DEI CONTI

PARERE SUL PIANO TRIENNALE 2021 – 2023 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E PIANO ATTUALE DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2021,2022,2023

L'anno 2021 il giorno 8 del mese di febbraio Il sottoscritto **Ballardin Umberto**, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Orio Litta,

- Esaminata la proposta di Deliberazione della Giunta Comunale inerente la pianificazione dei fabbisogni di personale per le annualità 2021 – 2023 sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/00, il D.Lgs.165/2001, ed il C.C.N.L. vigente e delle linee di indirizzo del Ministero della pubblica amministrazione del 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;
- Visti gli articoli 89, comma 5, e l'articolo 91, commi 1 e 2 del TUEL i quali impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale, relativamente alle assunzioni, sulla necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- Visto l'art. 9, comma 8 del DL n. 78/2010, riferito a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro flessibile, che impone per gli Enti in regola con i vincoli della spesa del personale di non superare nell'acquisizione di risorse flessibili il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, riducendola al 50% in caso di mancato rispetto della spesa del personale;
- Visto l'art. 10 del D.Lgs.150/2009 secondo cui "In caso di mancata adozione del Piano della performance L'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale", tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 169, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli Enti locali, il piano della performance è unificato nel PEG;
- Visto il parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n.461/2015) secondo cui in presenza di una delibera di programmazione di fabbisogno di personale è obbligatorio acquisire preventivamente il parere dell'Organo di revisione, sia al fine del controllo finanziario che di una sua valutazione autonoma a supporto dell'Ente locale;
- Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico e contabile ai sensi dell'art.49 del T.U.EE LL;

RILEVATO CHE

- Le linee di indirizzo contenute nel Decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo, facendo salvi, in ogni caso i piani di fabbisogno già adottati dall'Ente;
- In adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017 e delle sopra indicate linee di indirizzo, l'Ente ha attivato l'iter di predisposizione del piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le citate disposizioni legislative;
- Nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente in tema di non superamento della spesa ammissibile corrispondente ad un valore non superiore rispetto al dato medio del triennio 2011 – 2013, secondo le tabelle predisposte dal responsabile delle risorse umane allegate alla deliberazione di Giunta Comunale, nelle sono stati evidenziati i limiti della dotazione finanziaria teorica con le altre spese del personale, nonché la dotazione organica finanziaria in termini di personale occupato le quali, sommate al programma di assunzione previsto ed alle altre spese di personale, non eccedono i limiti degli importi iscritti nel Bilancio di previsione per l'anno 2019 e 2020

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della programmazione triennale 2021 – 2023 del fabbisogno del personale, come da proposta di delibera trasmessa a questo Organo, certificando il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

Il Revisore Unico

Dott. Umberto Ballardini

